



**PROVINCIA
DI PARMA**

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ
PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI
TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI
TERZI E DI VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

**Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione, requisiti e titoli per
l'ammissione, procedure d'esame.**

**Approvato con atto C.P. n.120 del 28/11/2007
Modificato con atto C.P. n. 59 del 28/05/2008
Modificato con atto C.P. n. 35 del 30/09/2019
Modificato con atto C.P. n. 18 del 09/07/2020
Modificato con atto C.P. n. 10 del 31/03/2025**

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Norme generali
- Art. 3 – Bando pubblico
- Art. 4 – Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
- Art. 5 – Domanda di partecipazione agli esami
- Art. 6 – *abrogato*
- Art. 7 – Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 8 – Commissione d'esame
- Art. 9 – Prove d'esame
- Art. 10 – Quesiti e tipi di esercitazione
- Art. 11 – Modalità di svolgimento degli esami
- Art. 12 – *abrogato*
- Art. 13 – Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
- Art. 14 – Accertamenti e revoca dell'attestato
- Art. 15 – Accesso agli atti della procedura
- Art. 16 – Adeguamento normativo

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Parma gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alle professioni di trasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori su strada, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ai sensi della normativa vigente statale e regionale di settore¹ e delle relative disposizioni ministeriali.
2. L'idoneità professionale può essere conseguita:
 - in forma completa (nazionale ed internazionale);
 - per il solo ambito internazionale per coloro che sono già in possesso del titolo di abilitazione nazionale, secondo le modalità indicate nel successivo art. 11;
 - per il solo ambito internazionale, così detto "semplificato", per i gestori delle aziende di trasporto con mezzi fino a 3,5 tonnellate (2,5 T. - 3,5 T.), che non hanno l'attestato nazionale ma hanno a suo tempo dimostrato l'idoneità professionale in dispensa da esame, mediante il possesso di un attestato di frequenza al corso di formazione di (74 ore) rilasciato entro il 20 agosto 2020.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio e/o Funzionario di Elevata Qualificazione dell'ufficio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami.
3. Gli esami di idoneità, sia per il trasporto merci che per il trasporto viaggiatori, si svolgono di norma, con frequenza temporale semestrale nella stessa sessione d'esame.
In relazione all'andamento delle istanze pervenute nelle sessioni precedenti delle tipologie d'esame di cui sopra, il Dirigente del Servizio e/o Funzionario di Elevata Qualificazione dell'ufficio può assumere diverse determinazioni circa il numero delle sessioni da espletare ed eventualmente stabilire sessioni d'esame separate per le due tipologie.

ART. 3 – BANDO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore di merci per conto di terzi e trasportatore di viaggiatori su strada viene operata, di norma, mediante bando pubblico contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. Il bando viene pubblicato sul sito Web della Provincia di Parma, nonché inviato all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Parma per opportuna conoscenza.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissata dal bando stesso. Al Dirigente del Servizio e/o Funzionario di Elevata Qualificazione dell'ufficio provinciale competente è data facoltà di differire, con separato atto e per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

¹ D.Lgs 22-12-2000, n. 395 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione (Decreto 28/4/2005, n. 161); Reg. (CE) 21.10.2009, D.D. Min Trasporti e Infrastrutture n. 291 del 25.11.2011, L. 04.04.2012 n. 35 art. 11 C.M. Min Trasporti e Infrastrutture n. 26141 del 02.12.2011, Decreto Min. Trasporti e Infrastrutture del 08.07.2013, L.R. 13.05.2003 n. 9.

ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di merci e di viaggiatori, in campo nazionale ed internazionale, gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, dei requisiti previsti dall'art. 8 del Decreto Dirigenziale n. 291 del 25.11.2011 - Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e precisamente:
 - a) maggiore età;
 - b) *abrogato*
 - c) non essere interdetti o inabilitati;
 - d) *abrogato*
 - e) avere assolto all'obbligo scolastico e conseguito un titolo di studio in seguito al superamento di un corso di istruzione di secondo grado di durata triennale, quadriennale o quinquennale, ovvero avere assolto all'obbligo scolastico e superato il corso di formazione di cui all'art. 8, c. 6 del DLgs n. 395/2000, all'art. 8, c. 1, lett. a) della L.R. n. 9/2003 e art. 8 comma 3 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25.11.2011, presso un Ente formatore appositamente autorizzato.

Solo per coloro che richiedono di sostenere l'esame internazionale: essere in possesso di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori in ambito esclusivamente nazionale.

Solo per coloro che richiedono di sostenere l'esame internazionale così detto "semplificato" (gestori delle aziende di trasporto con mezzi fino da 2,5 tonnellate a 3,5 tonnellate):

- aver conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione (74 ore) rilasciato entro il 20 agosto 2020;
- aver assolto all'obbligo scolastico e regolarmente superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, di durata triennale, quadriennale o quinquennale, ovvero aver assolto all'obbligo scolastico e superato il corso di preparazione all'esame integrativo per la sola parte internazionale svolto presso un ente formatore appositamente autorizzato.

I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; oppure avere la residenza anagrafica o l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (AIRE). Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato;
- avere la residenza anagrafica nella Provincia di Parma; non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Parma il solo domicilio.

2. *abrogato*

3. Al cittadino extracomunitario, che intende conseguire la/le abilitazione/i di cui al presente Regolamento, è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia, ed essere comunque residente nel territorio della provincia di Parma.
4. Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all'estero, i cittadini comunitari ed extracomunitari devono produrre la documentazione attestante il POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO, accompagnata dalla "DICHIARAZIONE DI VALORE", contenente il

piano di studi svolto e le materie studiate, effettuata a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente nel paese in cui è stato conseguito il titolo di studio, allegando alla medesima la "TRADUZIONE LEGALIZZATA" del titolo di studio conseguito. Per accertarsi della documentazione necessaria l'interessato deve rivolgersi alle autorità diplomatiche italiane presenti nel Paese che ha rilasciato il titolo di studio (www.esteri.it/IT).

5. I candidati, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui sopra, devono inoltre dichiarare:

- di non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale, o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;
 - di non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal D. Lgs. n. 159/2011;
 - di non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis, del c.p., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
 - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
 - che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
- oppure
- che nei propri confronti sono stati pronunciati provvedimenti irrevocabili di condanna per i quali ci si rimette alla valutazione di codesta Amministrazione circa la non incidenza sulla moralità professionale (in tal caso indicare: ruolo, imputazione, condanna).

I requisiti prescritti devono essere posseduti in sede di presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendono conseguire le idoneità indicate all'art. 1 del presente Regolamento, devono presentare apposita domanda, tramite modulo digitalizzato, alla Provincia di Parma con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, nonché il tipo di esame che intendono sostenere.
2. La domanda deve essere redatta esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione, collegandosi al link che verrà indicato sul sito internet della provincia (www.provincia.parma.it) il giorno della pubblicazione del bando. Si potrà accedere esclusivamente tramite le credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi. Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
3. *Abrogato*
4. Poichè l'accesso alla piattaforma è effettuato tramite le credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi, non è necessario allegare la domanda sottoscritta.

4 bis. Dal 1° gennaio 2014 le competenti Commissioni d'esame applicano, ai candidati che abbiano frequentato corsi autorizzati dopo il 1° ottobre 2013 e regolarmente conclusi, i nuovi quesiti e tipi di esercitazione nelle prove d'esame.

5. Alla domanda, redatta per via telematica, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Copia della ricevuta telematica di avvenuto pagamento alla Provincia di Parma dei diritti di segreteria, quantificati in € 60,00, tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA raggiungibile all'indirizzo:

<http://www.provincia.parma.it/servizi-online/pagamenti-online>

come fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A.

In nessun caso la somma verrà restituita;

b) *Abrogato*

c) Qualora non in possesso del titolo di cui all'art. 4 comma 1 lett. e), copia dell'attestato rilasciato a seguito di superamento del corso di formazione richiamato al precedente art. 4 – comma 1 lett. e);

d) *abrogato*

e) Per il cittadino extracomunitario, documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia;

f) Dichiarazione di “assolvimento marca da bollo”;

g) Copia fronte/retro leggibile di un documento d'identità;

h) Copia leggibile del codice fiscale;

i) Copia del diploma/attestato di qualifica di scuola di secondo grado, qualora il candidato ne sia in possesso;

j) Documentazione attestante il POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO, “DICHIARAZIONE DI VALORE” e “TRADUZIONE LEGALIZZATA” del titolo di studio stesso, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero (come previsto dal precedente art. 4 comma 4);

k) Copia attestato di idoneità rilasciato per il trasporto in ambito nazionale, per coloro che sostengono l'esame relativo al solo ambito internazionale;

l) Per coloro che sostengono l'esame internazionale così detto “semplificato”:

- Copia attestato di frequenza al corso di formazione (74 ore) rilasciato entro il 20 agosto 2020;

- Copia attestato rilasciato a seguito di superamento del corso di preparazione all'esame integrativo per la sola parte internazionale svolto presso un ente formatore appositamente autorizzato (qualora non in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado).

Il termine di invio della domanda, indicato all'interno del bando, è perentorio e fa riferimento all'orario del sistema informatico di acquisizione.

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo.

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda, attestato dalla ricevuta emessa dal sistema informatico di acquisizione al termine dell'avvenuto inoltro.

Il sistema, acquisita la domanda, procederà ad inviare in automatico all'indirizzo e-mail segnalato dal candidato un messaggio di conferma del corretto inoltro della domanda e un successivo messaggio con il numero di protocollo assegnato. Il candidato dovrà accertarsi di aver ricevuto tali messaggi.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia di Parma secondo la modalità e nel termine sopraindicati.

La Provincia di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione, ritardo o disguido, di comunicazioni da parte di candidati o dovute verso i candidati, causate da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento

del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte della Provincia delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del sito internet: "www.provincia.parma.it", sezione "Servizi online e informazioni pratiche/bandi in pubblicazione/bandi e procedure d'affidamento/bando generico", dove verranno pubblicate le comunicazioni aventi notifica a tutti gli effetti.

6. Ai sensi del precedente comma 1, l'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'ufficio competente dispone, di norma, la regolarizzazione della stessa assegnando un termine, decorso il quale il richiedente viene escluso dall'esame.
7. Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla sessione. Potrà ripresentare istanza di partecipazione all'esame, ai sensi del presente articolo, a partire dalla prima sessione utile; in tal caso, non verranno restituiti i diritti di segreteria versati.

ART. 6 –*abrogato*

ART. 7 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Il Servizio provinciale competente all'effettuazione degli esami abilitativi:
 - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso;
 - b) redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione dei candidati alla sessione d'esame;
 - c) predispose l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente e/o dal Funzionario titolare di Elevata Qualificazione del Servizio competente, verrà pubblicato sul sito web della Provincia (www.provincia.parma.it).
I candidati prenderanno atto dell'ammissione dall'elenco suddetto e, nel rispetto della normativa sulla Privacy di cui al GDPR n. 679/2016, saranno identificati con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione dell'istanza;
 - d) *abrogato*
 - e) comunica, ai candidati esclusi, con lettera raccomandata AR, o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, i motivi della non ammissione alle prove;
 - f) cura la pubblicazione degli esiti finali delle prove e provvede al rilascio degli attestati di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame verranno indicate all'interno del Bando. Per motivi organizzativi, potrà essere individuata una sede diversa da quella indicata sul bando stesso. La modifica verrà pubblicata sul sito Internet della Provincia di Parma, nella sezione di riferimento;

ART. 8 – COMMISSIONE D'ESAME

1. E' istituita, ai sensi del Regolamento Europeo n. 1071/2009 e della L.R. 9/2003, la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio

dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori su strada con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con determinazione del Dirigente. La Commissione è composta come segue:
 - Presidente designato dalla Provincia di Parma ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo Area Funzionari Elevata Qualificazione;
 - Membri:
 - a) un esperto designato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Parma appartenente alla categoria direttiva o di concetto;
 - b) un esperto di "sicurezza stradale", designato dalla Provincia di Parma;
 - c) un esperto in materia di "diritto d'azienda" designato dalla Provincia;
 - d) un esperto in materia di "gestione commerciale e finanziaria d'azienda", designato dalla Provincia.Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del competente Servizio provinciale.
3. Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente o dal suo delegato. Nella lettera di convocazione sono indicate la giornata di insediamento della commissione, la/le giornata/e prevista/e per l'espletamento delle prove e la/le giornata/e per la correzione degli elaborati.
5. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
6. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. Per ogni sessione di esame, a ciascun componente della Commissione e al segretario, ovvero ai relativi supplenti, vengono corrisposti i gettoni di presenza per un importo conforme alla normativa regionale vigente (L.R. 9/2003) e come da allegato "A" al presente Regolamento.
7. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.
8. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione.
9. La Commissione decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
11. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.

ART. 9 – PROVE D'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
3. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
4. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 10 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

1. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8, c. 5 del D.Lgs n. 395/2000 e successive modificazioni e dell'art. 1 comma 2 del Decreto dell'8 luglio 2013, viene reso pubblico l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione ed i candidati possono prenderne visione per la preparazione, in quanto oggetto della prova d'esame, attraverso la consultazione del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Per quanto riguarda il programma d'esame, lo stesso si svolgerà sulle materie indicate nell'allegato I del D.Lgs. 395/2000, e nell'allegato B della L.R. 9/2003 smi.

ART. 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1. Le prove per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e trasportatore di viaggiatori in campo nazionale ed internazionale (esame completo) vertono sulle materie elencate nell'Allegato "A", così come rispettivamente previste per ciascuna tipologia d'esame.

L'esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche:

- a) 1° prova scritta: 60 domande con 4 risposte alternative, di cui una sola corretta, suddivise in 40 domande relative all'ambito nazionale e 20 domande relative all'ambito internazionale;
I 60 quiz sono ripartiti come segue:
- 20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto tributario e Diritto sociale;
 - 10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e Finanziaria dell'azienda;
 - 10 quesiti per la materia di Accesso al mercato;
 - 10 quesiti per la materia di Norme tecniche e Gestione tecnica;
 - 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale;
- 2 ore di tempo a disposizione;
ad ogni risposta esatta viene attribuito 1 punto;
non sono previsti punteggi inferiori all'unità;
punteggio massimo attribuibile 60 punti;
prova superata con punteggio minimo di 30 punti, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia.

- b) 2° prova scritta: 1 esercitazione su un caso pratico che prevede la soluzione di un problema a “risposta aperta”, articolato in quattro domande e contenente indifferentemente elementi relativi all’ambito nazionale e/o internazionale;
2 ore di tempo a disposizione;
la Commissione attribuisce ad ogni risposta un punteggio variabile tra 0 e 10;
punteggio massimo attribuibile 40 punti;
prova superata con punteggio minimo di 16 punti, rispondendo in modo sufficientemente corretto a 2 problematiche su 4;
per risposta “sufficientemente corretta si intende quella a cui viene attribuito un punteggio minimo di 6.

L’esame è superato, e quindi si consegue l’idoneità professionale, se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la 1° e la 2° prova sopra indicate è di almeno 60 punti.

2. All’atto della domanda può essere richiesto di sostenere l’esame su argomenti vertenti il solo ambito internazionale, nel caso in cui il soggetto sia già in possesso del titolo rilasciato per l’ambito nazionale.

L’esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche:

- a) 1° prova scritta: 60 domande con 4 risposte alternative, di cui una sola corretta;
La ripartizione dei 60 quiz prescinde dalla ripartizione per materia ai sensi della vigente normativa;
2 ore di tempo a disposizione;
ad ogni risposta esatta viene attribuito 1 punto;
non sono previsti punteggi inferiori all’unità;
punteggio massimo attribuibile 60 punti;
prova superata con punteggio minimo di 30 punti a prescindere dalla materia.
- b) 2° prova scritta: 1 esercitazione su un caso pratico, nell’elenco di quelli relativi all’ambito internazionale, che prevede la soluzione di un problema a “risposta aperta” articolato in quattro domande dallo stesso specificate;
2 ore di tempo a disposizione;
la Commissione attribuisce ad ogni risposta un punteggio variabile tra 0 e 10;
punteggio massimo attribuibile 40 punti;
prova superata con punteggio minimo di 16 punti rispondendo in modo sufficientemente corretto a due problematiche su quattro;
per risposta “sufficientemente corretta si intende quella a cui viene attribuito un punteggio minimo di 6.

L’esame è superato, e quindi si consegue l’idoneità professionale, se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la 1° e la 2° prova sopra indicate è di almeno 60 punti.

3. All’atto della domanda può essere richiesto inoltre di sostenere l’esame così detto “semplificato”, per i gestori delle aziende di trasporto con mezzi fino a 3,5 tonnellate (2,5 T. - 3,5 T.), nel caso in cui il soggetto non sia in possesso del titolo rilasciato per l’ambito nazionale, ma abbia a suo tempo dimostrato l’idoneità professionale in dispensa da esame, mediante il possesso di un attestato di frequenza al corso di formazione (di 74 ore) rilasciato entro il 20 agosto 2020.

Requisiti per sostenere l'esame semplificato:

a) Avere conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione di cui sopra prima del 20 agosto 2020 (da allegare alla domanda);

b) Aver assolto all'obbligo scolastico e regolarmente superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito a seguito di corso di durata triennale, quadriennale, quinquennale, ovvero aver assolto all'obbligo scolastico e superato il corso di preparazione all'esame integrativo per la sola parte internazionale svolto presso un ente formatore appositamente autorizzato (da allegare alla domanda).

Le prove d'esame e i punteggi, sono i medesimi previsti per l'esame relativo al solo ambito internazionale, per coloro che sono già in possesso del titolo rilasciato per l'ambito nazionale.

4. Il punteggio massimo attribuibile per ogni tipologia d'esame è di 100 punti di cui 60 per la prova a quiz e 40 per la seconda prova (caso pratico).

ART. 12 – *abrogato*

ART. 13 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati, risultati idonei e non idonei, che hanno sostenuto la prova, identificati con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione dell'istanza; detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione, verrà pubblicato sul sito web della Provincia di Parma.
2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale che, sottoscritto dalla medesima e dal Segretario, sarà depositato agli atti presso l'Ufficio Pianificazione Territoriale-Trasporti della Provincia di Parma.
3. Il Dirigente del Servizio e/o Funzionario di Elevata Qualificazione dell'ufficio competente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, che ha validità illimitata nel tempo, che certifica l'abilitazione conseguita, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione, da consegnare all'abilitato in bollo.
4. *Abrogato.*
5. A seguito del superamento dell'esame relativo al solo ambito internazionale, l'ufficio effettuerà il ritiro dell'attestato limitato ai trasporti nazionali, già in possesso dei candidati, provvedendo al rilascio di nuovo attestato completo.
6. *Abrogato.*
7. A seguito del superamento dell'esame "integrativo" internazionale, l'ufficio rilascerà un attestato "completo" valido per il trasporto nazionale ed internazionale.

ART. 14 – ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità

delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.

2. Qualora nel corso dei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente dell'ufficio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami suddetti (o suo delegato), segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame il Dirigente (o suo delegato) provvederà, con proprio provvedimento motivato, alla revoca dell'abilitazione.

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 16 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali, statutarie.
In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ
PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI
MERCİ PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI**

**COMPENSI PER PRESIDENTE, COMMISSARI E SEGRETARI DIPENDENTI PUBBLICI SVOLGENTI
L'INCARICO IN ORARIO DI LAVORO (RIF. ART. 8 REGOLAMENTO)**

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE	GETTONI DI PRESENZA
Presidente interno	€ 350,00
Commissario esterno o interno	€ 350,00
Segretario interno	€ 350,00

COMPENSI PER COMMISSARI ESTERNI NON DIPENDENTI PUBBLICI

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE	GETTONI DI PRESENZA
Commissario esterno	€ 350,00